



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Proposta n. 9

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 19-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 11:30 a seguito di invito si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in prima convocazione e in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza
1	BATTAGLIA BIAGIO	Presente
2	FALLETTA GIROLAMO	Presente
3	MASI NICOLO'	Presente
4	CANNELLA ILENIA	Presente
5	TAVOLACCI MARIKA	Presente
6	GIAMMANCO ANGELA	Assente
7	VERCIGLIO GIOACCHINO	Presente
8	ABOU EL HAMZ HASNAA	Presente
9	SCHILLIZZI ANTONINO	Presente
10	DI CHIARA NUNZIO	Presente
11	SPITALERI ANTONELLA	Presente
12	FIGLIA NICOLA	Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Tavolacci, Masi e Spitaleri

Il Proponente: dott.ssa Stadarelli Rosalia

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO pertanto che a partire dall’esercizio 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale obbligatoria, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata.

CONSIDERATA quindi la diversa rilevanza sulla TARI dell’approvazione del PEF dell’annualità 2023 rispetto a quella delle annualità 2024 e 2025, in quanto secondo l’MTR-2 ARERA:

- il PEF 2023 avrà efficacia diretta sulla TARI 2023, salvo la complessa attivazione della procedura partecipata con il Gestore di cui all’art. 8.5 della Delibera ARERA N. 363/2021, finalizzata a presentare ad ARERA una motivata istanza di revisione del PEF 2023 da utilizzare a fini TARI, ove si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;
- i PEF del secondo biennio (2024-2025) saranno invece sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l’approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell’art. 8.2 della delibera ARERA N. 363/2021;

Le “circostanze straordinarie” richiamate da ARERA sono certamente rappresentabili e giustificabili dai Comuni che si trovano a dover far fronte ai maggiori costi richiesti dai gestori derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’approvvigionamento di energia elettrica e

dei carburanti, solo per citare due esempi ed è questo che sta facendo sobbalzare tanti colleghi degli uffici finanziari e tributi.

ARERA sembra però non considerare le ricadute sugli equilibri dei bilanci comunali quando nella richiamata delibera n. 62/2023/R/RIF afferma: *“sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2”*.

RICORDATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’art. 7.2 dal MTR-2 per il PEF dell’anno 2023 si farà riferimento ai costi basati sui dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021, mentre per i valori indicativi del PEF 2024 e 2025 si proietteranno i costi indicati per l’anno 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 8 del 26/05/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Mezzojuso e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1. Comma 527 della legge n° 205/2017, utilizzando criteri di riconoscimento dei costi di servizio, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato gestione dei rifiuti (MTR) e come validato dalla S.R.R. Palermo Provincia est sepa, il quale espone un costo complessivo per l’anno 2023 pari ad € 510.163,00.

Il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 510.163,00 di cui parte fissa € 136.938,00 e parte variabile € 373.226,00

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- L'art 43. dl 50/2022 in vigore dal 28/02/2023 che modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nei seguenti periodi:

«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

PRESO ATTO CHE:

-l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

-l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente

all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;

b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;

c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Dato atto che il Regolamento Comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi scadenza:

-1^ rata: entro il 16 luglio dell'anno cui si riferisce la tassazione;

(con facoltà di versamento entro tale data anche in unica soluzione)

- 2^ rata: entro il 16 settembre dell'anno cui si riferisce la tassazione;

- 3^ rata: entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione.

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 comma 1, sopra richiamato;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ;

Va rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che occorre acquisire il parere del Revisore ex. Art. 239 del TUEL

Visto IL TUEL del 18/8/2000, n° 267

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente Economico Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

DELIBERA

1) di stabilire, come da prospetto allegato” A “ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana di cui al piano finanziario adottato con deliberazione del Commissario Straordinari con i poteri del Consiglio Comunale n.8 del 26/05/2022;

2) di adottare, come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, approvando:

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, ovvero: i coefficienti necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;

- la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenza domestica e non domestica;

3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

4) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;

5) di riservarsi di apportare le necessarie variazioni in entrata ed in uscita al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025;

6) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione tariffe rifiuti (TARI) 2023 nel rispetto

delle disposizioni del TUEL e delle norme che lo regolamentano.

7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, V comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online

-per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente “Estratto

Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

-permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente “Atti amministrativi”;

IL PROPONENTE
ROSALIA STADARELLI

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'ultimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

Il Cons. Masi alle ore 12.40 si allontana dall'aula (presenti n. 10).

Interviene il **Cons. Schillizzi**, in dichiarazione di voto, esprimendo voto contrario del gruppo di minoranza.

Il **Cons. Verciglio**, in dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza, si dichiara favorevole alla proposta.

In assenza di ulteriori interventi, il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 4 (Scillizzi, Di Chiara, Figlia, Spitaleri) **APPROVA**.

Il **Presidente del Consiglio** pone, dunque, ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 4 (Scillizzi, Di Chiara, Figlia, Spitaleri) **APPROVA**.

In assenza di ulteriori punto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la seduta alle ore 12:42.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BIAGIO BATTAGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art. 127, comma 21):

| | Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.12 comma 1 LR 44/91, come sostituito dall'art. 4, LR 23/97);

| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.12 comma 1 LR 44/91 – art.58 del Regolamento Comunale);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa